

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 10

**Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione del Veneto.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**Finalità**

1. La presente legge disciplina le modalità d'uso ed esposizione della bandiera della Regione del Veneto da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti o aventi sede nella Regione del Veneto, purché affiancata dalla bandiera della Repubblica italiana e da quella dell'Unione europea.

2. Nelle disposizioni che seguono, con il termine bandiera si intende quella individuata nel comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56.

3. Sono fatte salve le disposizioni normative sull'uso della bandiera della Repubblica Italiana, delle bandiere militari, della marina mercantile e di altri Corpi od organismi dello Stato.

**Art. 2**  
**Uso della bandiera regionale**

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici nella Regione del Veneto ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.

2. La bandiera viene altresì esposta:

- a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni che si tengano nella Regione del Veneto;
- b) all'esterno della sede della Giunta regionale e all'esterno della sede del Consiglio regionale, nelle giornate di apertura degli uffici;
- c) all'esterno della sede regionale della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per tutta la durata delle riunioni anche se queste si protraggano dopo il tramonto;
- d) all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del Veneto, in occasione delle riunioni degli stessi;

- e) all'esterno degli edifici scolastici durante le ore di lezione, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico ed accademico;
- f) all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali e comunali in particolari occasioni, festività, celebrazioni.

**Art. 3**  
**Orari di esposizione della bandiera**

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo, salvo quanto disposto al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) del comma 1 dell'articolo 2, dalle ore 8.00 al tramonto.

2. In casi e per luoghi particolari, il Presidente della Giunta regionale può disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto; in tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

**Art. 4**  
**Modalità di esposizione della bandiera**

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, quando la bandiera è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.

2. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può comunque essere posta al di sopra della bandiera del Veneto.

**Art. 5**  
**Casi particolari**

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta.

2. Possono adottarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero; dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

3. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.

**Art. 6**  
**Modifica del titolo della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56**

1. Il titolo della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 viene così modificato:

*"Bandiera, gonfalone e stemma della regione".*

**Art. 7**  
**Modifica dell'articolo 1 della legge regionale**  
**20 maggio 1975, n 56**

1. L'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56, viene sostituito dal seguente:

*"Articolo 1*

*1. I simboli ufficiali della Regione del Veneto sono:*

- a) la bandiera;*
- b) il gonfalone;*
- c) lo stemma;*
- d) il sigillo."*

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 aprile 1998

Galan

## Dati informativi concernenti la legge regionale 10 aprile 1998, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Il testo aggiornato e coordinato della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56, modificata con la presente l.r. n. 10/1998, sarà pubblicato in un fascicolo successivo.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

### 1. Indice

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Uso della bandiera regionale
- Art. 3 - Orari di esposizione della bandiera
- Art. 4 - Modalità di esposizione della bandiera
- Art. 5 - Casi particolari
- Art. 6 - Modifica del titolo della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56
- Art. 7 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56

### 2. Procedimento di formazione della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 17 settembre 1997 dove ha acquisito il n. 355 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Beggiano, Gobbo, Comencini, Foggiano, Morosin, Munaretto, Poiré e Roccon;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle Commissioni consiliari 1ª e 6ª in data 24 settembre 1997;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 21 gennaio 1998, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Fabrizio Comencini, ha esaminato e aggiornato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 marzo 1998, n. 1695;

— La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 10 marzo 1998;

— Il Commissario del Governo, con nota 6 aprile 1998, n. 616/20199, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

### 3. Relazione al Consiglio regionale

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il 9 aprile 1975 questo Consiglio regionale approvava una legge, la n. 56, con la quale si dotava del gonfalone e dello stemma della Regione; e nella relazione del consigliere Sergio Dalla Volta si può leggere: "Lo stemma ed il gonfalone della Regione Veneta si riallacciano da un lato al vecchio gonfalone di S. Marco che a partire dalla fine del '900 ha assunto come simbolo la Repubblica Veneta, dall'altro all'articolo 2 del nostro statuto che afferma che l'autogoverno dei Veneti si svolge secondo le tradizioni della propria storia".

A oltre vent'anni di distanza dobbiamo sottolineare, per la verità, come la Regione non abbia particolarmente contribuito alla conoscenza e alla diffusione della bandiera veneta. E questo nonostante l'approvazione all'unanimità, nell'ormai lontano 17 febbraio 1989, di una mozione relativa a "Diffusione ed esposizione dei simboli ufficiali (gonfalone, stemma e bandiera della Regione Veneto)" successiva alla presentazione di due proposte di legge la n. 311 dell'11 novembre 1987 del consigliere Ettore Beggiano e la n. 364 del 4 maggio 1988 del consigliere Franco Rocchetta.

Ancora una volta è la società veneta, sono i veneti che spontaneamente diffondono la loro bandiera.

E i Veneti ricordano, e non dimenticano, la bandiera, simbolo del Veneto, nell'Europa, nel mondo.

Proprio per questo amore verso un simbolo di civiltà la nostra bandiera veneta continua a sventolare nei luoghi più impensati, nelle città come nelle campagne, nei balconi delle case come nelle manifestazioni sportive, nelle barche, fra i giovani e i meno giovani.

Una legge allora per regolamentare l'uso e l'esposizione, sull'esempio di quanto è stato fatto in Piemonte (legge regionale n. 36/1997), una legge anche in qualche modo per riavvicinare il Palazzo ai sentimenti e alle aspettative del Popolo Veneto.

Una legge per diventare ancora più europei: ormai nella stragrande maggioranza degli stati la bandiera regionale (o nazionale) compare accanto alla bandiera dello stato in tutte le occasioni e con pari dignità. Pensiamo alla Catalunya, al Tirolo, al Freistaat Bayern, a tutti i cantoni svizzeri, alla Bretagna, alla Scozia, al Galles, all'Euskadi/Paesi Baschi, ecc....";

### 4. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Unità complessa demanio patrimonio contratti approvigionamenti

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 11

**Interventi a favore della nutrizione artificiale domiciliare.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**Finalità**

1. Con la presente legge la Regione del Veneto disciplina la nutrizione artificiale domiciliare al fine di mantenere nel contesto extra ospedaliero, ed eventualmente di reinserire nell'attività lavorativa i pazienti che necessitano della nutrizione artificiale per periodi prolungati o in via definitiva.

2. Ai fini della presente legge per nutrizione artificiale domiciliare (NAD) si intende la nutrizione artificiale sia di tipo parenterale (NP), che di tipo enterale (NE), somministrata presso la dimora delle persone per le quali tale nutrizione è indispensabile per sopravvivere.

**Art. 2**

**Ambito di applicazione**

1. La Giunta regionale approva apposite linee guida che individuano i fruitori della nutrizione artificiale domiciliare.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono predisposte dalla Commissione regionale per la NAD prevista dall'articolo 3 tenuto conto, tra l'altro, delle seguenti condizioni:

- a) malnutrizione;
- b) ipermetabolismo;
- c) insufficienza d'organo primaria o secondaria;
- d) rischio nutrizionale nel bambino o nell'adulto.

**Art. 3**

**Commissione regionale  
per la nutrizione artificiale domiciliare**

1. È istituita la Commissione regionale per la NAD, presieduta dall'Assessore regionale alle politiche sanitarie, o da un suo delegato, composta da:

- a) medici esperti in NAD;
- b) medici di medicina generale;
- c) farmacisti;
- d) dietisti;

e) pediatri;

f) responsabili di distretto socio-sanitario.

2. La Commissione prevista al comma 1 è nominata, in deroga alle disposizioni previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche sanitarie.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le modalità di funzionamento e la durata della Commissione.

**Art. 4**

**Funzioni della Commissione  
per la nutrizione artificiale domiciliare (NAD)**

1. La Commissione per la NAD svolge le seguenti funzioni:

- a) predisporre le linee guida previste dall'articolo 2;
- b) fornisce indirizzi ed indicazioni operative alle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), in particolare per la predisposizione dei protocolli previsti all'articolo 5;
- c) collabora con l'Osservatorio epidemiologico previsto dall'articolo 22 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5, in relazione alla NAD;
- d) cura il monitoraggio delle attività di NAD a livello regionale sulla base dei dati forniti dalle aziende ULSS;
- e) svolge attività di consulenza e di proposta in materia di NAD a favore del Servizio Sanitario Regionale.

**Art. 5**

**Modalità di erogazione  
della nutrizione artificiale domiciliare (NAD)**

1. L'erogazione delle prestazioni previste per la NAD viene assicurata sulla base di una integrazione tra servizi distrettuali ed in particolare servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) con il presidio ospedaliero di riferimento.

2. I direttori generali delle aziende ULSS, avvalendosi dei direttori sanitari e dei responsabili dei distretti socio-sanitari, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 2, definiscono i protocolli operativi per l'attuazione della NAD specificando in particolare:

- a) le condizioni ed i requisiti necessari per fruire della NAD;
- b) le modalità di assunzione in carico del fruitore della NAD;
- c) i criteri per la stesura del piano di assistenza individuale;
- d) la definizione delle responsabilità assistenziali di tutti gli operatori sanitari coinvolti, oltre a quella del medico di medicina generale, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali;
- e) le modalità di erogazione dei presidi diagnostico-terapeutici previsti nel piano di assistenza di cui alla lettera c);

- f) le modalità di predisposizione della documentazione clinica;
- g) le modalità di verifica dell'efficacia dell'intervento.

3. La Giunta regionale, sulla base di una valutazione, da effettuare dopo i primi dodici mesi di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, definisce, sentita la competente commissione consiliare, il modello organizzativo per la NAD nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza previsti dal piano sanitario nazionale e dal piano socio-sanitario regionale.

#### Art. 6 Norma finale

1. La Commissione regionale per la NAD, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone le linee guida, gli indirizzi e le indicazioni operative previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4, che trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione nei trenta giorni successivi.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, alla predisposizione delle linee guida provvede la Giunta regionale nei sessanta giorni successivi.

3. I direttori generali sono tenuti a predisporre i protocolli operativi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 entro trenta giorni dal ricevimento delle linee guida di cui all'articolo 2.

#### Art. 7 Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione per la Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD), quantificabili in lire 40 milioni, sono a carico del capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1998.

2. Gli oneri derivanti dalle prestazioni assistenziali di Nutrizione Artificiale Domiciliare fanno carico ai capitoli del fondo sanitario regionale, corrispondenti per funzione, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1998.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 aprile 1998

Galan

## Dati informativi concernenti la legge regionale 10 aprile 1998, n. 11

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 10 aprile 1998, n. 11, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Stanziamento in bilancio per il 1998;
- 6 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

### 1. Indice

- Art. 1 - Finalità  
 Art. 2 - Ambito di applicazione  
 Art. 3 - Commissione regionale per la nutrizione artificiale domiciliare;  
 Art. 4 - Funzioni della Commissione per la nutrizione artificiale domiciliare (NAD);  
 Art. 5 - Modalità di erogazione della nutrizione artificiale domiciliare (NAD);  
 Art. 6 - Norma finale;  
 Art. 7 - Norma finanziaria.

### 2. Procedimento di formazione della legge regionale 10 aprile 1998, n. 11

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 1 aprile 1996 dove ha acquisito il n. 137 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri De Cecchi, Paolucci, Miotto, Vanni, Poiré, De Poli, Ivo Rossi, Mario Rossi, Bertaso, Comencini, Galante e Pirrami;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle Commissioni consiliari 1ª e 5ª in data 4 aprile 1996;
- La 5ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 25 febbraio 1998, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Fabrizio De Cecchi, ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il progetto

di legge con deliberazione legislativa 4 marzo 1998, n. 1651;

- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 9 marzo 1998;
- Il Commissario del Governo, con nota 6 aprile 1998, n. 617/20809/8, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

### 3. Relazione al Consiglio regionale

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

scopo della Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD) è correggere o prevenire la malnutrizione, e fronteggiare l'ipercatabolismo. Essa è una terapia "metabolica" che si attua con apporti parenterali o enterali di calorie, acqua, azoto, elettroliti, vitamine, oligoelementi, mantenendo l'organismo in un corretto equilibrio acido-base.

A differenza dell'alimentazione per via orale, la Nutrizione Artificiale viene attuata mediante sondini, cateteri o stomie che consentono l'introduzione del cibo per via diversa dalla bocca. In particolare la Nutrizione Parenterale (NP) si attua somministrando nutrienti direttamente in vena. Si definisce "totale", nel caso in cui il tubo gastroenterico non sia assolutamente utilizzabile; "parziale", quando associata ad una nutrizione orale o enterale. In ogni caso la somministrazione può essere attuata in "vena centrale", oppure in "vena periferica".

Si definisce, invece, Nutrizione Enterale (NE) una nutrizione attuata attraverso il tratto gastroenterico, ma utilizzando prodotti dietetici semplificati (diete naturali omogeneizzate, monomeriche, polimeriche, modulari etc). Viene attuata mediante sondino naso-gastrico o tramite stomia (gastro-, entero-, ileo-stomia, etc). Come per la nutrizione parenterale, la nutrizione enterale può essere totale o parziale (se associata a nutrizione parenterale o ad alimentazione orale minima).

Non esiste a livello nazionale una legislazione che regolamenti la fornitura di una Nutrizione Artificiale Domiciliare. L'erogazione di prodotti dietetici a malati non ospedalizzati è prevista, dal DM 1 luglio 1982, solo per gli affetti da "morbo celiaco" e da "fibrosi cistica": in questo caso però non si tratta di Nutrizione artificiale, ma solo di prodotti dietetici particolari, che possono essere assunti per via orale come la pasta agglutinata etc. Perciò, mentre nella pratica ospedaliera la nutrizione artificiale viene attuata con beneficio (es: paziente con neoplasia dell'esofago che non può più ingerire cibo per bocca), al momento della dimissione tale terapia dovrebbe essere interrotta con ovvio disagio per il malato.

D'altra parte, la rapida deospedalizzazione di un malato ricoverato per sola terapia nutrizionale, permette un risparmio considerevole (l'azienda ospedaliera risparmierebbe sui ricoveri, pur prevedendo un sistema medico-infermieristico adeguato), e consente al paziente di restare nel suo ambiente familiare, favorendo il suo eventuale reinserimento nell'attività lavorativa, specie se la nutrizione artificiale sarà prolungata.

Ritenendo che la nutrizione artificiale abbia valenza terapeutico-farmacologica, molte ULSS della Regione Veneto forniscono una nutrizione artificiale domiciliare con un'interpretazione estensiva della legge n. 833/1978 (articoli 19 e 25, che assicura il "diritto all'assistenza domiciliare"), e del DPR del 20 ottobre 1992 (in cui si legge [all'articolo 6] che ".....nell'ambito dei cicli di cura programmati, possono essere concessi dall'ospedale anche eventuali farmaci che l'assistito debba assumere al proprio domicilio....."). Tali interpretazioni sarebbero anche in linea con il DPR n. 314/1990 relativa ai "fruitori dell'assistenza domiciliare", e il DM del 28 dicembre 1992 che si esprime sugli "apparecchi per il recupero della funzione alimentare". Anche l'attuale Ministro della sanità, recentemente intervistato sullo specifico, si è espresso in tale direzione.

Perciò, nella Regione Veneto, diversamente decifrando questa legislazione caotica, ogni ULSS fornisce, con criteri diversi, una Nutrizione Artificiale Domiciliare.

Per impedire interpretazioni troppo diverse delle leggi nell'ambito della stessa Regione, ma soprattutto per controllare il rapporto costo-benefici, alcune Regioni hanno poi provveduto alla formulazione di leggi, di regolamenti specifici o di direttive in grado di riordinare la materia (leggi regionali: Piemonte nel 1985, Friuli nel 1991, Lombardia nel 1992, Province autonome di Trento e Bolzano nel 1993; delibere regionali provvisorie: Valle d'Aosta nel 1991, Puglia nel 1991, Lazio nel 1993. Esiste, infine, una direttiva regionale delle Marche).

A tal proposito la Regione Veneto è l'unica Regione del nord Italia a non essersi dotata di alcun regolamento, né ad aver ancora deliberato chiare norme in merito a tale delicata materia.

Ora, con il presente progetto di legge, il Veneto intende fornire un servizio adeguato alle esigenze sanitarie dei propri cittadini.

L'art. 1 disciplina la Nutrizione Artificiale nell'ambito dell'assistenza domiciliare.

L'art. 2 stabilisce i criteri per individuare i fruitori del servizio.

L'art. 3 istituisce la Commissione regionale per la nutrizione artificiale domiciliare e individua le professionalità.

L'art. 4 indica le funzioni della Commissione.

L'art. 5 stabilisce le modalità di erogazione della Nutrizione Artificiale in un contesto di integrazione tra servizi territoriali e presidio ospedaliero.

Affida alla Giunta regionale, sentita la V CCP, la definizione del modello organizzativo previa verifica dopo un anno di attività del servizio.

L'art. 6 stabilisce i termini per attuare le competenze assegnate alla Commissione, alla Giunta regionale e ai Direttori Generali dell'ULSS.

L'art. 7 pone gli oneri delle prestazioni a carico del SSR."

#### 4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 10 aprile 1998, n. 11

— Entro il **29 maggio 1998**, la Commissione regionale per la nutrizione artificiale domiciliare predispose le linee guida, gli indirizzi e le indicazioni operative previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. n. 11/1998, che trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione per trenta giorni successivi (art. 6, comma 1, l.r. n. 11/1998).

#### 5. Stanziamento in bilancio per il 1998

— Capitolo 3002

L. 40 milioni

"Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi di spesa"

#### 6. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

— Direzione regionale programmazione socio-sanitaria